



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
FISIOTERAPIA**
(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Premessa - Ambito di applicazione

Art. 1 - Obiettivi formativi

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

Art. 4 - Ordinamento didattico

Art. 5 - Compiti dei docenti

Art. 6 - Direttore Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Art. 7 - Direttore didattico di Sezione

Art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti

Art. 9 - Tutor professionale

Art. 10 - Assistente di tirocinio

Art. 11 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

Art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative

Art. 13 - Corsi curriculari

Art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio

Art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

Art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale

Art. 17 - Obbligo di frequenza

Art. 18 - Verifiche del profitto

Art. 19 - Periodi e appelli d'esame

Art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso

Art. 21 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio

Art. 22 - Obsolescenza dei crediti

Art. 23 - Assegnazione degli studenti alle Sezioni e trasferimento interno degli studenti

Art. 24 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università o in altri corsi di laurea

Art. 25 - Riconoscimento di laurea conseguita all'estero

Art. 26 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

Tabella I - Obiettivi delle attività professionalizzanti (tirocinio)

Tabella II - Propedeuticità

Tabella III - Sezioni del corso di laurea e strutture di riferimento

Tabella IV - Piano didattico

Premessa - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si riferisce al corso di laurea in Fisioterapia afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.

341, dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e delle linee guida definite con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, il presente Regolamento specifica, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del corso di laurea in Fisioterapia, in analogia con il relativo Ordinamento didattico, quale definito nel Regolamento didattico d'Ateneo, nel rispetto della Classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione di cui al D.I. 19 febbraio 2009, alla quale il corso afferisce, e secondo le norme generali contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo cui si fa riferimento per tutti gli aspetti non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 1 - Obiettivi formativi

1. I laureati in Fisioterapia, in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea, dovranno:

- conoscere le nozioni necessarie alla comprensione dei fenomeni biologici relativi all'organizzazione e ai meccanismi di funzionamento degli organismi superiori;
- conoscere le nozioni necessarie alla comprensione dell'anatomia e della fisiologia umana, con particolare riguardo alla fisiologia del movimento e dei processi cognitivi;
- conoscere le basi fisiologiche dello sviluppo psichico e motorio;
- comprendere i fondamenti della fisiopatologia nelle diverse situazioni cliniche;
- conoscere le basi scientifiche e culturali della metodologia riabilitativa generale e nei vari settori specialistici;
- comprendere e applicare la codificazione dello stato di salute secondo l'International Code of Function (ICF);
- saper individuare e valutare le manifestazioni connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione e agli interventi assistenziali;
- saper identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali negli ambiti suscettibili di recupero funzionale delle singole persone di diverse età, cultura e stato di salute e delle collettività nei vari ambiti sociali;
- saper individuare i bisogni preventivi e riabilitativi dei soggetti attraverso una valutazione dei dati clinici che tenga conto delle modificazioni motorie, psicomotorie, cognitive e funzionali, e della coerenza, entità e significatività dei sintomi;
- saper elaborare ed eseguire il programma riabilitativo individuale, autonomamente o in équipe multidisciplinare, nel contesto del progetto riabilitativo individuale e di struttura, nei vari settori specialistici (riabilitazione ortopedica, traumatologica, neurologica, respiratoria, cardiovascolare, oncologica, dell'area critica, dell'area area materno - infantile, ecc.):
 - individuando gli obiettivi riabilitativi;

- individuando le modalità e i tempi di applicazione delle tecniche riabilitative più appropriate sulla base delle evidenze scientifiche;
- utilizzando, secondo le prescrizioni e le indicazioni del medico, terapie fisiche, manuali, cinesiterapiche, psicomotorie e occupazionali, tenendo conto delle relative indicazioni e controindicazioni;
- quantificando i risultati dell'intervento riabilitativo, anche mediante l'utilizzo di strumenti obiettivi di rilevazione;
- proponendo l'eventuale uso di ortesi, protesi e ausili.
- saper riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e degli altri operatori dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni collaborative, e interagire e collaborare con équipe interprofessionali, al fine di programmare e gestire gli interventi riabilitativi o preventivi;
- saper interagire con il medico specialista in Medicina fisica e riabilitativa, quale riferimento diretto e privilegiato per la definizione del progetto riabilitativo e per la valutazione di esito, nei contesti terapeutici ove lo specialista stesso abbia la responsabilità clinica complessiva del paziente;
- saper pianificare e realizzare interventi di prevenzione ed educazione alla salute rivolti a persone sane e interventi di educazione finalizzati all'autogestione della disabilità e della riabilitazione;
- saper riconoscere le principali reazioni della persona alla malattia, alla sofferenza, alla disabilità e all'ospedalizzazione, rispettando le differenze comportamentali legate alla cultura di appartenenza;
- essere in grado di stabilire e mantenere relazioni interpersonali con l'individuo, con la sua famiglia e con il contesto sociale, finalizzate all'attuazione del programma di prevenzione o riabilitazione;
- saper agire nel rispetto delle norme legali e dei principi disciplinari, etici e deontologici della professione di fisioterapista;
- avere le conoscenze per promuovere le azioni necessarie al superamento delle limitazioni all'autonomia della persona conseguenti alla disabilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla promozione della mobilità, sia nell'ambiente di lavoro, sia in ambito domestico, in relazione allo stato di salute del singolo e alla normativa vigente di settore;
- contribuire a organizzare le attività di riabilitazione attraverso la definizione di priorità, l'utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, anche in collaborazione con altri operatori sanitari, assicurando continuità assistenziale e utilizzando strumenti per il controllo della qualità;
- conoscere le basi della metodologia della ricerca ed essere in grado di partecipare o di sviluppare programmi di ricerca, applicandone i risultati al fine di migliorare la qualità del trattamento;
- saper svolgere attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari e in quelli dove si richiedono le competenze professionali del fisioterapista;
- conoscere le norme di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione Europea (D.L.vo 26 Maggio 2000 n.187).

2. Gli studenti acquisiranno la conoscenza della lingua Inglese adeguata per la comunicazione e le competenze informatiche pari a quelle necessarie per la certificazione informatica.

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

1. Il Fisioterapista trova collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale (cfr. Contratto Nazionale Sanità), nelle strutture private accreditate e convenzionate, in cliniche, strutture e centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, stabilimenti termali e centri benessere, ambulatori medici e/o ambulatori polispecialistici.
2. La normativa in vigore consente lo svolgimento di attività libero-professionale, in studi professionali individuali o associati, associazioni e società sportive nelle varie tipologie, cooperative di servizi, organizzazioni non governative (ONG), servizi di prevenzione pubblici o privati. Il Fisioterapista potrà inoltre svolgere attività autonoma presso strutture dedicate o a domicilio.

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

1. Possono essere ammessi al corso di laurea candidati in possesso di un diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. L'accesso al corso di laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264/1999. Il numero di studenti ammissibili al 1° anno di corso è definito annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), sulla base:
 - della rilevazione effettuata dall'Ateneo in ordine alle risorse, alle strutture didattiche e cliniche disponibili;
 - delle esigenze manifestate dalla Regione Lombardia e dal Ministero competente circa il fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della Classe;
3. La prova di ammissione - unica per tutti i corsi di laurea di area sanitaria - è predisposta annualmente dall'Ateneo secondo le modalità e la tempistica indicate dal MIUR.
4. La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso avviene contestualmente allo svolgimento della suddetta prova di selezione.

La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della legge 264/1999, e prevede che la/il candidata/o dimostri una preparazione sufficiente nelle aree disciplinari, individuate dal decreto ministeriale che disciplina le modalità e i contenuti delle prove di accesso per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, con l'estensione e nei limiti previsti per l'acquisizione del diploma di scuola media superiore.

Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione della votazione minima indicata nel bando di concorso.

Agli studenti ammessi con una votazione inferiore al minimo prefissato per le aree disciplinari di cui sopra, sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi devono essere soddisfatti secondo le modalità indicate annualmente nel manifesto degli studi.
5. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova d'ammissione e previo accertamento medico d'idoneità alla mansione per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.
5. Gli studenti vengono immatricolati con riserva in attesa dell'esito della visita d'idoneità alla mansione, da certificare - a cura dell'Istituzione Sanitaria accreditata e Sede della Sezione nella quale avverrà la formazione - entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso.

L'idoneità sarà verificata annualmente. I referti relativi e ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria presso l'Istituzione Sanitaria accreditata. I certificati d'idoneità sono conservati presso la Sezione di afferenza.

6. In caso di trasferimento a/da altro Ateneo o da una Sezione didattica all'altra, la documentazione sanitaria completa dello studente è trasmessa al medico competente dell'Istituzione Sanitaria accreditata di afferenza dello studente.

Art. 4 - Ordinamento didattico

1. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi e dell'assegnazione dei crediti ai singoli corsi di insegnamento, il presente Regolamento fa riferimento all'Ordinamento didattico del corso di laurea in Fisioterapia, istituito ai sensi della vigente normativa.

2. L'elenco dei corsi d'insegnamento che costituiscono il curriculum per il conseguimento della laurea in Fisioterapia, gli obiettivi generali, il numero di crediti e l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari che contribuiscono al loro svolgimento sono riportati nella Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Gli obiettivi relativi alle abilità e alle attitudini che lo studente dovrà acquisire, ai sensi del D.L. 19/02/2009, Classe L/SNT2, attraverso lo svolgimento di attività professionalizzanti per un totale di almeno 60 CFU, sono indicati nella Tabella II, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5 - Compiti dei docenti

L'assunzione dell'incarico d'insegnamento da parte di tutti i docenti comporta l'osservanza dei compiti assegnati secondo le modalità proprie della formazione universitaria: il rispetto del Regolamento del corso di laurea, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e a tutte le attività inerenti l'insegnamento stesso.

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Il corso di laurea in Fisioterapia afferisce a tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i quali assumono il ruolo di Dipartimenti Associati. La gestione didattica viene esercitata dal Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto e dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Generale d'Ateneo, ai quali si fa riferimento per tutto quanto non previsto nel presente articolo.

Il CDI è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di insegnamenti, afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e comprende le rappresentanze degli studenti eletti secondo la normativa vigente. Sono altresì membri del CDI i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti non raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che svolgano compiti didattici per il corso, così come, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Generale d'Ateneo, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti affidamenti, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

Al CDI partecipano, inoltre, i Coordinatori didattici di Sezione e i Coordinatori delle attività professionalizzanti limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro pertinenza e con diritto di voto per le tematiche definite dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CDI elegge nel suo ambito un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dai Direttori dei Dipartimenti Associati. Il Presidente convoca e

presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 7 - Articolazione in Sezioni e Direttore didattico di Sezione

1. Per il carattere professionalizzante del corso di laurea in Fisioterapia, allo scopo di assicurare il migliore impiego delle strutture assistenziali disponibili e di garantire agli studenti la possibilità di usufruire di didattica a piccoli gruppi, il corso di laurea si organizza in Sezioni didattiche.

2. Le Sezioni attivate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e le relative strutture di riferimento sono indicate nella Tabella IV, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Ciascuna sezione è sede di attività didattica frontale e delle attività teorico pratiche professionalizzanti degli studenti attribuiti a quella sezione, ferme restando le attività e i contenuti di tipo comune e trasversali alle sezioni che sono da erogare in maniera omogenea al fine di garantire livelli qualitativi uniformi.

Per le esigenze delle sezioni di corso si fa riferimento all'atto convenzionale stipulato con la struttura sanitaria di riferimento, tendendo conto di quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Regione e Università.

3. Il Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI) ogni tre anni nomina per ogni Sezione, su proposta del Presidente e su indicazione delle Amministrazioni delle Istituzioni accreditate, un Direttore didattico di Sezione con funzioni didattico - organizzative.

1. Il Direttore didattico di Sezione deve essere in possesso della laurea magistrale della Classe di corrispondenza e di riconosciuta esperienza e competenza nelle discipline del settore fisioterapico.

4. Le funzioni del Direttore didattico di Sezione sono:

- coordinamento della struttura organizzativa della Sezione e delle risorse destinate alle attività formative;
- coordinamento dei servizi agli studenti forniti dall'Ateneo presso la sede decentrata;
- coordinamento delle attività tutoriali, monitoraggio e valutazione delle stesse;
- coordinamento dell'attività didattica dei docenti dell'area fisioterapica;
- coordinamento delle attività di orientamento in uscita;
- pianificazione ed organizzazione del tirocinio degli studenti, avvalendosi della collaborazione dei tutor professionali;
- definizione dei criteri per la selezione del personale per le funzioni di tutorato professionale, in linea con quanto definito dal Regolamento e dal CDI;
- definizione dei criteri per la selezione del personale sanitario per la funzione di Assistente di tirocinio, in linea con quanto definito dal Regolamento e dal CDI;
- organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica tutoriale rivolti ad Assistenti di tirocinio e Tutor professionali;
- individuazione delle unità operative e dei servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e definizione concordata con i responsabili delle unità operative e dei servizi per le modalità di svolgimento delle stesse nel rispetto degli atti convenzionali e/o subconvenzionali;
- monitoraggio dello svolgimento delle attività didattiche frontali e professionalizzanti, avvalendosi di strumenti e procedure definiti dal CDI e dal Gruppo di Gestione AQ del corso di studio;

- monitoraggio dell'avanzamento delle carriere degli studenti, avvalendosi di strumenti e procedure definiti dal Gruppo di Gestione AQ del corso di studi nel rispetto dei criteri di progressione di carriera definiti dal Regolamento.

Art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti

1. Il CDI nomina, ogni tre anni, tra i docenti del settore scientifico-disciplinare caratterizzante la professione di fisioterapista, il Direttore delle attività professionalizzanti che ai sensi della normativa vigente, deve essere in possesso della Laurea Magistrale della rispettiva Classe e aver maturato un'esperienza professionale non inferiore ai cinque anni nell'ambito della formazione.
2. Il Direttore delle attività professionalizzanti:
 - a. coordina, avvalendosi della collaborazione dei Direttori didattici di Sezione e sentiti i Tutori professionali, l'elaborazione del progetto formativo del tirocinio annuale da sottoporre all'approvazione del CDI;
 - b. è il referente al CDI circa il progetto formativo delle attività professionalizzanti, gli insegnamenti tecnico-pratici e l'integrazione di questi con gli insegnamenti tecnico-scientifici, l'attività dei Tutori professionali nelle varie Sezioni e i livelli qualitativi delle strutture Sedi di tirocinio;
 - c. partecipa alla valutazione delle candidature alla docenza nelle discipline dell'area professionale;
 - d. svolge tutte le ulteriori funzioni che gli sono affidate dal CDI in assonanza col Regolamento didattico del corso di laurea in relazione alle attività professionalizzanti.
3. La funzione di Direttore delle attività professionalizzanti è compatibile con quella di Direttore didattico di Sezione.

Art. 9 - Tutor professionale

1. Il Tutor professionale orienta e assiste gli studenti per tutta la durata del corso degli studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi.
2. Il CDI nomina, per ogni Sezione, i Tutori professionali, scelti fra i fisioterapisti, su indicazione del Direttore didattico di Sezione. A ciascun Tutor professionale vengono assegnati non oltre 15 studenti.
3. Le funzioni principali proprie del Tutor professionale, relativamente al tirocinio pratico, sono:
 - a) attivare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali nelle Sedi di tirocinio;
 - b) predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le Sedi di tirocinio condizioni favorevoli all'apprendimento e attivando processi di accoglienza e integrazione degli studenti;
 - c) attivare iniziative individuali e di gruppo rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze degli studenti;
 - d) valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica dell'esperienza di tirocinio, stimolare l'autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente.

Art. 10 - Assistente di tirocinio

1. L'Assistente di tirocinio orienta e assiste gli studenti durante la pratica clinica rendendoli attivamente partecipi del processo formativo.
2. Il CDI, su proposta del Direttore didattico di Sezione, assegna annualmente le funzioni di Assistente di tirocinio a fisioterapisti operanti nell'assistenza diretta.
3. Ad ogni Assistente di tirocinio non possono essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti.
4. Gli Assistenti di tirocinio attestano la frequenza dello studente al tirocinio su apposita modulistica.

Art. 11 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa definita dall'ordinamento didattico ai fini del conseguimento del titolo di studio.
2. Un credito corrisponde a 25 ore complessive di impegno dello studente, ripartite, per le diverse attività formative, secondo il seguente schema:
 - a. 10 ore per le lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti 15 ore di studio individuale;
 - b. 15 ore per le esercitazioni o attività di laboratorio teorico-pratiche; le restanti 10 di studio e rielaborazione individuale;
 - c. 25 ore per la pratica di tirocinio professionalizzante.
3. Il corso di laurea in Fisioterapia, prevede l'acquisizione di 180 crediti complessivi, di cui 63 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocini, attività pratiche).
4. I crediti corrispondenti a ciascun corso d'insegnamento sono acquisiti dallo studente con le seguenti modalità:
 - a. per i corsi curriculari, con il superamento del relativo esame;
 - b. per le attività professionalizzanti, con l'attestato di frequenza rilasciato dall'Assistente di tirocinio e il superamento del relativo esame semestrale;
 - c. per le attività elettive, con il conseguimento di una attestazione di frequenza.

Art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative

Il corso di laurea in Fisioterapia si avvale delle seguenti tipologie di attività didattiche/formative:

- a) **Lezioni frontali e/o seminari:** trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo, effettuata da uno o più docenti in aula e rivolta a tutti gli studenti.
- b) **Didattica non formale:** attività interattiva, indirizzata a piccoli gruppi di studenti e coordinata da un docente-tutor, con lo scopo di facilitare gli studenti stessi nell'acquisizione di conoscenze e abilità comportamentali. L'apprendimento avviene prevalentemente attraverso l'analisi e la soluzione di problemi, l'assunzione di decisioni e l'effettuazione diretta di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o della frequenza in reparti clinici, ambulatori, strutture territoriali.
- c) **Attività di tirocinio:** attività pratica professionalizzante, indirizzata a singoli studenti, svolta nelle Sedi all'uopo convenzionate, con la supervisione di un Tutor

professionale e sotto la guida di un Assistente di tirocinio. Nelle attività di tirocinio sono comprese anche attività di guida al tirocinio (tirocinio indiretto) tenuto da tutor e docenti del Cdl, destinate a definire gli obiettivi e gli strumenti specifici di tirocinio e alla verifica delle esperienze svolte. Le attività di tirocinio indiretto non potranno superare il 20% del totale delle ore di tirocinio.

Art. 13 - Corsi curriculari

1. I corsi curriculari mono o interdisciplinari possono articolarsi su uno o più semestri e possono includere, accanto a lezioni frontali e/o seminari, anche forme di didattica non formale.
2. I corsi curriculari interdisciplinari, anche se articolati su più semestri e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari, danno luogo a un unico voto espresso in trentesimi.

Art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio

1. L'articolazione e l'organizzazione delle attività professionalizzanti sono demandate al Direttore didattico di Sezione che predispone un piano dettagliato del loro svolgimento.
2. Oltre alle strutture sanitarie convenzionate per il corso di laurea in Fisioterapia, il CDI - previa approvazione degli organi competenti - può identificare strutture assistenziali, sia ospedaliere che territoriali, presso le quali può essere svolto il tirocinio dopo valutazione della loro adeguatezza didattica e conseguente convenzionamento.
3. Le attività di tirocinio si svolgono sotto la guida e la responsabilità degli Assistenti di tirocinio; le attività di tirocinio indiretto vengono svolte in aula/laboratori sotto la guida di tutor e docenti del Cdl.
4. Il tirocinio è la modalità insostituibile di apprendimento delle competenze professionali, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-scientifiche con la prassi operativa professionale e organizzativa.
5. La frequenza ai tirocini - obbligatoria e non sostituibile - è certificata dall'Assistente di tirocinio, il quale valuta e documenta nell'apposita scheda di valutazione i livelli di competenza progressivamente raggiunti dallo studente.
6. Per ogni singolo studente il Direttore didattico di Sezione e/o il Direttore delle attività professionalizzanti redige il Libretto di tirocinio.
7. Al termine di ciascun anno di corso, lo studente deve sostenere l'esame di tirocinio il cui superamento permette l'ammissione all'anno successivo di corso. Tale esame dà luogo a una valutazione espressa in trentesimi.
8. Il mancato superamento dell'esame di tirocinio annuale non obbliga lo studente alla ripetizione dell'intero periodo di frequenza. Il periodo di tirocinio supplementare concordato con il Direttore delle attività professionalizzanti e con il Direttore didattico è quindi da intendere come facoltativo.
9. Le attività che lo studente svolge durante il tirocinio non devono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale.

Art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

1. Relativamente alla materia in oggetto, per tutto quanto non espressamente enunciato nei successivi commi del presente articolo, si rinvia al "Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le attività elettive".

2. Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un “calendario per la presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive” valevole per l’anno accademico successivo.
3. Le attività elettive consistono in: seminari, internati, e/o partecipazione a convegni/congressi a scelta dello studente e “internati estivi”.
 - I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario, di cui al comma 2. Durante tali periodi non possono essere svolti né corsi né esami di profitto. Solo su richiesta dello studente interessato, durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.
 - L’internato inizia il 15 ottobre dell’anno accademico successivo con riferimento al primo semestre e il 1 marzo dell’anno accademico successivo con riferimento al secondo semestre e può essere previsto solo in giorni ed ore nei quali gli studenti sono liberi dalla frequenza delle lezioni. - I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell’evento prescelto, pertanto possono essere frequentate dagli studenti durante tutto l’anno.
 - Gli internati estivi all’estero (che possono essere effettuati esclusivamente nel periodo delle vacanze estive) possono essere proposti solo da Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché dai Coordinatori didattici di Sezione. Tali proposte vengono avanzate, prima, ad una apposita Commissione Elettivi che stabilisce i crediti cui dà diritto l’attività proposta, ciò in ragione anche della durata e del tipo di internato proposto, poi vengono sottoposte all’approvazione del CDI.
4. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l’acquisizione dei 6 CFU previsti dal piano di studi nell’arco del suo percorso formativo purché non acquisisca per attività seminariali e di internato, più di 3 CFU in un anno e più di 1 CFU per convegni e congressi (3 convegni/congressi = 1 CFU) nell’intero percorso di Studi.
5. Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.
6. Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, è previsto il rilascio di una attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei crediti previsti per l’attività svolta.

Art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea, lo studente deve aver redatto un elaborato scritto sotto la guida di un relatore.
2. A tal fine lo studente che intende preparare l’elaborato di tesi presso la Sezione di afferenza o altra Sezione del corso di laurea deve presentare la richiesta, al Direttore didattico di Sezione il quale valuta l’argomento proposto ed affida ad un docente del corso di Laurea, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità di guidarlo nel lavoro. Tale docente svolge il ruolo di relatore al momento della discussione durante la prova finale.
3. Lo studente che intende preparare l’elaborato di tesi presso un’altra struttura dell’Ateneo ovvero in una struttura esterna all’Ateneo deve darne comunicazione al Direttore didattico di Sezione e quindi presentare domanda al Presidente del CDI, indicando la struttura, l’argomento oggetto dell’elaborato e il docente esterno responsabile della supervisione del lavoro, il quale svolgerà il ruolo di correlatore. Il Presidente, dato il nulla osta, nomina un docente del corso di laurea che verifichi il lavoro dello studente e svolga il ruolo di relatore al momento della discussione dell’elaborato durante la prova finale.

4. Qualunque sia la struttura scelta dallo studente per la preparazione dell'elaborato finale, nel caso in cui egli intenda abbandonare il progetto inizialmente concordato o cambiare il relatore proposto, deve darne comunicazione al Direttore didattico di Sezione e rappresentare nuova domanda secondo le modalità sopra previste

Art. 17 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto degli studi è obbligatoria. L'introduzione di apposite modalità organizzative per studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, art. 11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le caratteristiche fortemente professionalizzanti del corso di laurea e con i vincoli orari ed organizzativi imposti dalla frequenza alle attività formative professionalizzanti.

2. Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% totali delle ore di attività didattica formale e non formale previste per ciascuno corso curriculare e il 100% delle attività didattiche professionalizzanti (tirocinio). Nel caso di corsi interdisciplinari il 75% delle ore di attività didattica deve essere raggiunto in ciascuna singola disciplina concorrente alla costituzione del corso interdisciplinare.

La frequenza deve essere certificata sul libretto universitario dello studente da parte dai docenti titolari dei corsi monodisciplinari e dai docenti coordinatori dei corsi interdisciplinari.

3. In caso di mancato raggiungimento del 75% delle ore di frequenza i docenti possono indicare attività formative alternative, anche in forma di autoapprendimento, che lo studente deve svolgere e presentare prima di essere ammesso a sostenere l'esame.

4. La frequenza obbligatoria alle attività professionalizzanti non è sostituibile con attività alternative. Eventuali assenze alle attività professionalizzanti, per qualsiasi motivo, devono essere recuperate dallo studente, previa programmazione a cura del Direttore didattico di Sezione.

Art. 18 - Verifiche del profitto

1. Ogni corso del curriculum dà luogo a un unico voto di profitto espresso in trentesimi.
2. Nei corsi monodisciplinari la verifica del profitto è eseguita attraverso un esame finale individuale.
3. Qualora la verifica di profitto sia relativa a un corso integrato, i docenti titolari delle discipline/moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente; tale valutazione non può essere frazionata in valutazioni separate sulle singole discipline, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
 - a) La valutazione di profitto resta valida per tutto l'a. a. successivo a quello di esecuzione della prova ed è registrata in un apposito registro di corso interdisciplinare a cura del docente della disciplina.
 - b) La valutazione collegiale finale può essere eseguita solo quando lo studente abbia superato tutte le prove per le singole discipline che afferiscono al corso interdisciplinare.
 - c) Il voto unico, derivato dalla valutazione collegiale finale, è verbalizzato a cura del docente coordinatore del corso interdisciplinare.
4. Oltre all'esame finale di profitto nei corsi monodisciplinari e alle valutazioni conclusive di profitto delle nei corsi interdisciplinari sono possibili:

- a) Verifiche di profitto in itinere, volte esclusivamente a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di particolari obiettivi. Le prove in itinere non sono obbligatorie e non possono avere valore certificativo.
 - b) Verifiche di profitto idoneative, esclusivamente per i corsi annuali, da tenersi alla fine del primo semestre del corso in un unico appello, volte all'accertamento dell'apprendimento degli argomenti trattati. Queste verifiche danno luogo a una valutazione in trentesimi che concorre alla valutazione finale e consentono allo studente che le abbia superate di non portare gli argomenti sui quali è già stato esaminato all'esame conclusivo. La validità delle verifiche idoneative superate positivamente estesa fino al termine della sessione d'esami di febbraio dell'anno accademico successivo al superamento della prova. Le verifiche di profitto idoneative non sono obbligatorie per lo studente, che può scegliere di sottoporsi solamente all'esame finale, in occasione del quale sarà valutato sull'intero programma del corso.
5. Le commissioni per gli esami di profitto, sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CDI e composte da almeno 2 docenti.
 6. Le modalità di verifica del profitto (colloquio orale, prove scritte e prove pratiche, ecc.) sono definite dai docenti responsabili di ciascun corso e devono essere comunicate agli studenti contestualmente alla consegna del programma del corso, all'inizio dell'anno accademico. I contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati.
 7. Le prove orali devono essere pubbliche e quelle scritte devono prevedere la possibilità di verifica da parte dello studente.
 8. Fino al termine della prova, sia scritta che orale, è consentito allo studente di ritirarsi.
 9. La commissione esaminatrice è tenuta a comunicare allo studente la valutazione dell'esame prima di procedere alla verbalizzazione del voto. Lo studente ha diritto di rifiutare il voto proposto sia nel caso di prova orale che scritta.
 10. La verbalizzazione dell'esame da parte della commissione va sempre effettuata anche in caso di non superamento o di ritiro da parte dello studente rispettivamente con l'annotazione di "respinto" o "ritirato". In questi casi la verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non compare nella carriera dello studente.
 11. Ai sensi del Regolamento Studenti dell'Università degli Studi di Milano, le prove orali sono verbalizzate contestualmente al loro sostenimento alla presenza dello studente; le prove scritte sono verbalizzate con la data del compito scritto. Nel caso dei corsi interdisciplinari il voto è verbalizzato alla presenza dello studente in occasione della valutazione collegiale finale.

Art. 19 - Periodi e appelli d'esame

1. Gli esami, per gli studenti in corso, si svolgono in specifici periodi durante i quali sono sospese altre attività didattiche. Durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.
2. Sono previsti tre periodi di esami:
 - a) dall'1 febbraio al 28 febbraio; (I sessione)
 - b) dalla fine dei corsi del secondo semestre al 31 luglio; (II sessione)
 - c) dall'1 settembre al 30 settembre con un prolungamento fino al 10 ottobre, per gli esami semestrali del II semestre (III sessione di recupero)
 - d) Per gli esami annuali e per gli esami semestrali del II semestre la III sessione di recupero è quella del mese di febbraio; il termine ultimo per sostenere le verifiche di profitto di

tali esami è quindi il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di frequentazione delle lezioni di quei corsi.

- e) Gli iscritti al terzo anno che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, possono sostenere gli esami nella sessione straordinaria che si conclude il 31 gennaio.
3. In ogni periodo d'esame devono essere fissati almeno due appelli, con un intervallo di almeno due settimane. Nel prolungamento di ottobre è previsto un solo appello.
4. Per gli studenti ripetenti che abbiano già ottemperato agli obblighi di frequenza, e per gli studenti fuori corso, che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, possono essere fissati appelli aggiuntivi anche in altri periodi.
5. Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, il numero degli appelli previsti per ciascun esame di corso monodisciplinare o integrato non può essere inferiore a sei.
6. Le date degli appelli sono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il calendario deve essere concordato tra i docenti dei corsi dello stesso semestre in modo da evitare sovrapposizioni e da facilitare al massimo la fruizione degli appelli da parte degli studenti. Prima della sua pubblicazione, il calendario degli appelli deve essere comunicato al Presidente del CDI che ne verifica la congruità con i principi sopra enunciati.
7. La durata di ogni appello deve essere tale da consentire a tutti gli studenti che lo hanno pianificato di sostenere l'esame in tale appello. Non sono ammessi appelli a numero chiuso.
8. Una volta fissata, la data d'inizio di un appello non può essere anticipata.
9. Fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi periodo d'esame a partire da quello immediatamente successivo alla fine del relativo corso.
10. Gli esami di tirocinio professionalizzante si svolgono nel periodo 1 settembre/10 ottobre. In questo periodo devono essere previsti almeno due appelli distanziati l'un l'altro di almeno due settimane.

Art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso

1. Al fine di assicurare una progressione di carriera equilibrata e coerente con la formazione professionale, sono previste le propedeuticità indicate nella Tabella III, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

1. Il superamento dell'esame annuale di tirocinio è condizione necessaria e obbligatoria per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

2. Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno di Corso un debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o non abbiano superato l'esame di tirocinio sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori Corso. 3. La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico ed è modificata dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.

4. Lo studente non può iscriversi per la quarta volta allo stesso anno di corso (I, II, III anno)

Art. 21 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per essere ammesso all'esame finale di laurea lo studente deve avere acquisito 173 crediti, comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera.

2. Il titolo accademico di studio è conferito previo superamento della prova d'esame finale che ha valore di esame di Stato, abilitante all'esercizio professionale.
3. L'esame finale si articola in:
 - a. una prova pratica ovvero una prova scritta/orale nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e/o le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b. una presentazione e dissertazione di un elaborato scritto.
4. La prova pratica dà luogo a un giudizio idoneativo. Qualora lo studente non superi la prova pratica, non è ammesso a sostenere la dissertazione dell'elaborato scritto nella stessa sessione di laurea. In questo caso, lo studente può fare richiesta al Presidente del CDI, tramite il direttore didattico della Sezione di afferenza, di essere ammesso ad attività didattiche integrative facoltative volte a colmare le eventuali lacune evidenziatesi nelle abilità teorico-pratiche e tecnico-operative.
5. La commissione esprime per la prova pratica il giudizio di IDONEO o NON IDONEO;
 - Il giudizio NON IDONEO alla prova pratica non consente l'ammissione alla discussione orale dell'elaborato di tesi.

Art. 22 - Obsolescenza dei crediti

Lo studente che per cinque anni accademici consecutivi interrompa l'iscrizione al corso di laurea o non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza ovvero non abbia superato esami può inoltrare alla Segreteria Studenti domanda di convalida dei crediti precedentemente acquisiti. Tale richiesta è valutata da un'apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 23 - Assegnazione degli studenti alle Sezioni e trasferimento interno degli studenti

1. Gli studenti vengono assegnati dalla Segreteria Studenti alle diverse Sezioni del corso di laurea sulla base della posizione raggiunta nella graduatoria e delle priorità espresse al momento dell'iscrizione al concorso d'ammissione.
2. Il trasferimento da una Sezione a un'altra del corso di Laurea, viene deliberato dal CDI in seguito ad apposita istanza presentata dallo studente alla Segreteria Studenti entro la data definita annualmente dalla Segreteria Studenti e pubblicata on-line.
3. Il trasferimento viene concesso esclusivamente sulla base di motivazioni gravi, documentate e certificate e subordinato alla disponibilità di posti nella sede richiesta.
4. Il trasferimento avviene in corrispondenza dell'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 24 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università o in altri corsi di laurea

1. Lo studente che intende richiedere il riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi universitarie o in altri corsi di laurea deve inoltrarne domanda alla Segreteria Studenti entro il 30 settembre, allegando il percorso formativo seguito e il programma dettagliato degli esami di cui chiede la convalida. Per i corsi interdisciplinari devono essere specificati i crediti e i settori scientifico - disciplinari relativi a ciascun disciplina. La mancata presentazione della documentazione completa comporta la non convalida del percorso pregresso.
2. Lo studente che intende richiedere il riconoscimento quali attività elettive di esperienze acquisite riconducibili allo specifico percorso formativo, nonché la convalida di

certificazioni/attestati inerenti al piano degli studi deve inoltrarne domanda alla Segreteria Studenti entro il 30 settembre, allegando la relativa documentazione. Non vengono convalidate esperienze e attestati/certificazioni risalenti a più di 5 anni dalla data della richiesta di riconoscimento.

3. I titoli presentati dallo studente sono valutati da un'apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 25 - Riconoscimento di laurea conseguita all'estero

1. Lo studente che intende richiedere il riconoscimento di una laurea conseguita o percorso di studi universitari effettuato all'estero deve inoltrare apposita domanda alla Segreteria Studenti entro il 30 settembre, allegando l'iter completo del suo percorso di studio, il programma dettagliato degli esami sostenuti, nonché ogni altra documentazione utile (in traduzione legale).
2. I titoli presentati dallo studente sono valutati da un'apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 26 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

In conformità al modello delineato dal Presidio di Qualità di Ateneo ai fini della messa in opera del Sistema di Gestione della Qualità, è stato nominato un Referente AQ incaricato di diffondere la cultura della qualità nel corso di studio, supportare il Presidente del Collegio nello svolgimento dei processi di AQ e, fungendo da collegamento tra il CdS e il PQA, favorire flussi informativi appropriati.

Il Referente AQ partecipa attivamente alle attività di autovalutazione del CdS (monitoraggio e riesame) come componente del Gruppo di Riesame; il Gruppo di Riesame è presieduto dal Presidente del Collegio e vede la partecipazione di almeno un rappresentante degli studenti, oltre ad altre figure individuate all'interno del Collegio. Inoltre il Referente AQ supporta il PQA nella complessa attività di comunicazione e di sensibilizzazione circa le Politiche della Qualità d'Ateneo.

Oltre che con il Collegio didattico e le strutture dipartimentali di riferimento, il Referente AQ si relaziona con la Commissione Paritetica docenti-studenti competente per il Corso di Studio. Il Gruppo di riesame è costituito da 3 docenti (tra cui il Presidente del Collegio), 3 studenti, un personale Amministrativo con funzioni di referente per il Corso.

Per svolgere la propria funzione il Gruppo di riesame si avvale del lavoro delle commissioni permanenti del CDI (didattica - tirocinio - valutazione - elettivi - internazionalizzazione) che si riuniscono con scadenza mensile. Vengono anche programmati incontri con il Direttore didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti e con una rappresentanza studentesca per valutare e discutere collegialmente l'avanzamento delle azioni correttive proposte nel rapporto di riesame. Ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g, nell'ambito del CDI è costituita la Commissione Paritetica docenti - studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche, cui spettano compiti e responsabilità come definiti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Tabella I

Obiettivi delle attività professionalizzanti

(tirocinio) Gli obiettivi formativi del tirocinio sono:

Saper identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali suscettibili di recupero funzionale delle singole persone di diverse età, cultura e stato di salute e delle collettività nei vari ambiti sociali, integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche.

Saper individuare i bisogni preventivi e riabilitativi dei soggetti attraverso una valutazione dei dati clinici che tenga conto delle modificazioni motorie, psicomotorie, cognitive e funzionali, e della coerenza, entità e significatività dei sintomi.

Saper individuare e valutare le manifestazioni connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali.

Saper progettare l'intervento riabilitativo individuando gli obiettivi riabilitativi e le modalità terapeutiche più consone per raggiungerli, utilizzando, in relazione alle prescrizioni e indicazioni del medico, terapie fisiche, terapie manuali, psicomotorie e occupazionali, proponendo l'eventuale uso di ortesi, protesi e ausili.

Saper pianificare ed eseguire l'intervento riabilitativo secondo il progetto, individuando le modalità e i tempi di applicazione delle differenti tecniche riabilitative, in considerazione delle relative indicazioni e controindicazioni.

Saper individuare, quantificare e registrare le risposte all'intervento riabilitativo, anche mediante l'utilizzo di strumenti obiettivi di rilevazione, in modo da poter valutare le modificazioni e i risultati ottenuti alla fine del medesimo.

Saper pianificare e realizzare interventi di prevenzione e educazione alla salute rivolti alle persone sane e ai gruppi e interventi di educazione finalizzati all'autogestione della disabilità e della riabilitazione.

Essere in grado di identificare i bisogni di riabilitazione che richiedono competenze preventive e riabilitative in singoli settori specialistici (riabilitazione traumatologica, neurologica, ortopedica, respiratoria, cardiovascolare, oncologica, dell'area critica, dell'area area materno infantile, ecc.).

Essere in grado di stabilire e mantenere, attraverso l'applicazione dei fondamenti delle dinamiche relazionali, relazioni interpersonali con l'individuo, con la sua famiglia e con il contesto sociale finalizzate all'attuazione del programma di prevenzione o riabilitazione.

Saper riconoscere le principali reazioni della persona alla malattia, alla sofferenza, alla disabilità e all'ospedalizzazione rispettando le differenze comportamentali legate alla cultura di appartenenza.

Saper agire in modo coerente con i principi disciplinari, etici e deontologici della professione di fisioterapista in relazione alle responsabilità richieste dal livello formativo.

Saper riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e degli altri operatori dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni collaborative, ed interagire e collaborare attivamente con équipe interprofessionali al fine di programmare e gestire gli interventi riabilitativi o preventivi.

Contribuire a organizzare le attività di riabilitazione attraverso la definizione di priorità, l'utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, anche in collaborazione con altri operatori sanitari, assicurando continuità e qualità assistenziale.

Conoscere e saper utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione per il miglioramento della qualità delle prestazioni.

Tabella II - Propedeuticità -

ANNO	SEMESTRE	CORSO	ESAMI PROPEDEUTICI
1°	1°	Morfologia umana	
1°	1°	Fisica e Statistica	
1°	1°	Scienze precliniche biomediche e umane	
1°	annuale	Principi di riabilitazione e fisioterapia (PREF)	Morfologia umana, Fisica e Statistica; Afalone
1°	annuale	Fisiologia e patologia	Morfologia umana, Fisica e Statistica
1°	2°	Anatomia funzionale degli apparati locomotore e nervoso (Afalone)	Morfologia umana, Fisica e Statistica
1°	annuale	Tirocinio	
2°	1°	Clinica neuro-motoria	Fisiologia e Patologia; Afalone
2°	annuale	Riabilitazione neuro-motoria e viscerale	Clinica neuromotoria; PREF
2°	1°	Corso interdisciplinare clinico	Fisiologia e Patologia
2°	2°	Corso interdisciplinare chirurgico	Fisiologia e Patologia
2°	annuale	Tirocinio	Tirocinio 1° anno
3°	annuale	Metodiche e tecnologie in riabilitazione (METRI)	Riabilitazione neuromotoria e viscerale
3°	1°	Organizzazione sanitaria e medicina legale	
3°	annuale	Tirocinio	Tirocinio 2° anno
1°, 2°, 3°	triennale	Attività a libera scelta dello studente	
1°, 2°, 3°	triennale	Ulteriori attività formative (art. 10 ,comma 5, lettera d)	
1°	2°	Lingua inglese (art. 10, comma 5, lettera c)	

Legenda:

- SPREBU (Scienze precliniche biomediche e umane)
- PREF (Principi di riabilitazione e fisioterapia)
- AFALONE (Anatomia funzionale degli apparati locomotore e nervoso)
- METRI (metodiche e tecnologie in riabilitazione)

Tabella III - Sezioni del corso di laurea e Strutture di riferimento

Azienda Ospedaliera San Paolo - Polo Universitario - Via A. Di Rudinì, 8 - Milano

Azienda Ospedaliera San Carlo - Via Pio II, 3 - Milano

I.R.C.C.S. Fondazione Don Carlo Gnocchi - Centro S. Maria Nascente - Via Capecelatro, 66
- Milano

Tabella IV - Piano degli studi

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE

Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Crediti formativi	Numero esami
Scienze propedeutiche	FIS/07	Fisica e statistica	2	1
	MED/01		3	
	INF/01		3	
Scienze biomediche	BIO/16	Morfologia umana	3	1
	BIO/10 BIO/13 MED/03	Scienze precliniche biomediche e umane	2 2 1	1
	BIO/09 MED/04 MED/07	Fisiologia e patologia	4 2 1	1
	BIO/16	Anatomia funzionale degli apparati locomotore e nervoso (AFALONE)	3	1
Primo soccorso	BIO/14 MED/09	Corso interdisciplinare clinico	1 2	1
	MED/18	Corso interdisciplinare chirurgico	1	1
Totale			30	7

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Crediti formativi	Numero esami
Scienze della fisioterapia	MED/34 MED/48	Principi di riabilitazione e fisioterapia (PREF)	4 7	1
	MED/26	Anatomia funzionale degli apparati locomotore e nervoso	1	0
	MED/34 MED/48	Riabilitazione neuro-motoria e viscerale	3 10	1
	MED/34 MED/48 MED/50	Metodiche e tecnologie in riabilitazione (METRI)	3 6 2	1

Scienze umane e psicopedagogiche	M-PSI/01 M-PSI/04	Scienze precliniche biomediche e umane (SPREBU)	1 1	0
Scienze medico-chirurgiche	MED/38	Corso interdisciplinare clinico	1	0
	MED/18	Corso interdisciplinare chirurgico	1	0
	MED/33	Clinica neuro-motoria	3	1
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	MED/36	Clinica neuro-motoria	1	0
	MED/43	Organizzazione sanitaria e medicina legale	1	1
Scienze interdisciplinari cliniche	MED/10	Corso interdisciplinare clinico	2	0
	MED/11		2	
	MED/25		1	
	MED/21	Corso interdisciplinare chirurgico	1	0
	MED/16	Clinica neuro-motoria	1	0
	MED/26		4	
Management sanitario	MED/33	Anatomia funzionale degli apparati locomotore e nervoso	2	0
	SECS-P/10 IUS/10	Organizzazione sanitaria e medicina legale	1 1	0
Scienze interdisciplinari	ING-INF/06	Metodiche e tecnologie in riabilitazione (METRI)	1	0
	FIS/07	Fisica e statistica (Biomeccanica)	2	0
Tirocinio differenziato specifico profilo	MED/48	Tirocinio	8 23 29	3
Totale			123	8

ATTIVITÀ AFFINI

Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Anno di corso	CFU	N. esami
MED/19 MED/22	Corso interdisciplinare chirurgico		2 1	0
Totale			3	0

ALTRE ATTIVITÀ

6 crediti: Insegnamenti a scelta libera;
2 crediti: conoscenza lingua inglese;
6 crediti: altre attività;

3 crediti: laboratori professionali dello specifico settore scientifico-disciplinare;
7 crediti: Elaborato finale

Gli obiettivi dei singoli insegnamenti sono pubblicati sul sito del corso.